TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 4107 **DEL 22/07/2025**

Rep. di struttura DD-TA1 N. 223

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA D.D. N. 1326 del 22/04/2020 E S.M.I.

SOCIETA': Cumiana Gomme Group s.r.l.
SEDE LEGALE: s.p. Cumiana – Piscina, 17 - 10040 Cumiana
SEDE OPERATIVA: via Sicilia, 10 - 10036 Settimo t.se
P. IVA: 10199930016 POS. N. 017655

Premesso che:

- con D.D. n. 1326 del 22/04/2020 veniva rinnovata alla società l'autorizzazione alla gestione rifiuti. In relazione all'operazione R3, l'atto di rinnovo modificava i criteri per la cessazione dalla qualifica di rifiuto del polverino di gomma (precedentemente riferiti alla Norma UNI CEN /TS 14243/2010), recependo quelli previsti dal Regolamento predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al DM n. 78 del 31/03/2020, avente ad oggetto "*Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", di imminente pubblicazione;
- con D.D. n. 3332 del 05/07/2021, veniva rilasciato un provvedimento di modifica non sostanziale, con cui la società veniva autorizzata:

- alla modifica del layout, all'incremento della capacità massima di stoccaggio e all'inserimento dell'operazione R13 anche sui rifiuti prodotti dall'attività di trattamento;
- all'impiego di idropulitrici professionali ad alta pressione per la fase di lavaggio degli pneumatici fuori uso (PFU) prima del trattamento, con conseguente implementazione di sistema di raccolta delle acque;
- alla dismissione delle due macchine sfilacciatrici ed inserimento di un nuovo impianto per la pulizia del granulo prodotto (lavorazione sotto capannone);
- alla sostituzione dei due impianti di triturazione posti su piazzale esterno con nuova macchina trituratrice che permette la triturazione tal quale senza necessità di operazioni preliminari sullo pneumatico (quali ad es. stallonatura, rimozione spalla, cesoiatura);
- all'inserimento del codice EER 070218 – *scarti di gomma*, introdotto con il D. Lgs. 116/2020, modifica ed integrazione del D. Lgs.152/06 e s.m.i.;

- con D.D. n. 2027 del 04/05/2022, veniva autorizzata una modifica sostanziale dell'autorizzazione in essere, relativamente ai seguenti aspetti (in sintesi):

- rinuncia alla gestione del rifiuto di cui al codice EER 070218;
- inserimento del codice EER 191202 – *metalli ferrosi*, per una quantità annua movimentata pari a 6.000 t;
- inserimento dell'operazione di recupero R4 dei metalli ferrosi;

- modifica della posizione del secondo mulino granulatore con configurazione totalmente indipendente dal resto dell'impianto di granulazione;
- dismissione dell'impianto di triturazione dedicato alla ciabattatura degli PFU posizionato sotto tettoia ed interno al capannone;
- miglioramento delle operazioni di lavaggio degli PFU;
- installazione di un nuovo impianto di pulizia dei metalli ferrosi (codice EER 191202) derivanti dal trattamento degli PFU e da altri scarti di gomma;
- modifica delle aree di deposito autorizzate;

- con D.D. n. 5699 del 17/09/2024, venivano autorizzate ulteriori modifiche non sostanziali riguardanti:

- l'inserimento di nuovi rifiuti di gomma, di cui ai codici EER 120105, 160122 e 070213 e la possibilità di avviare gli stessi all'attività di recupero R3;
- l'installazione di una nuova linea di macinazione su piazzale, da utilizzarsi prevalentemente per la triturazione di scarti e cascami di gomme tecniche e come impianto di riserva nel caso di fermo delle linee di triturazioni già presenti presso l'impianto;
- l'installazione di un nuovo impianto di granulazione dedicato alle gomme tecniche;
- la possibilità di immettere nell'impianto di triturazione esistente su piazzale interno nuovi codici EER riconducibili a cascami e scarti di gomma;
- diminuzione della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti in entrata ed aumento della capacità massima dei rifiuti prodotti presso l'unità, mantenendo invariata la capacità complessiva presso l'impianto;
- contestuale modifica delle aree di deposito autorizzate;

- in data 19/05/2025, con nota di prot. CmTo n. 83145, la Società trasmetteva nuova istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. riguardante l'implementazione del sistema di trattamento delle acque reflue con una resina a scambio ionico in grado di rimuovere ferro e zinco;
- in data 28/05/2025, con nota prot. CmTo n. 89519, veniva comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 30/05/2025, con nota prot. CmTo n. 91524, la Direzione scrivente richiedeva al Gestore del Sistema Idrico Integrato (SMAT), per quanto di competenza, l'espressione di un parere alla modifica proposta;
- in data 10/06/2025, con nota di prot. CmTo n. 97251, la Società trasmetteva integrazioni spontanee con cui forniva indicazioni in merito alla tipologia e all'ubicazione del contatore volumetrico che intende installare, e una stima delle quantità dei reflui che intende scaricare in fognatura;
- in data 18/06/2025, con nota di prot. CmTo n. 106129, SMAT trasmetteva il proprio parere di competenza fornendo altresì le prescrizioni in materia di scarichi idrici da ricomprendere nel provvedimento.

Considerato che:

- le modifiche oggetto dell'istanza presentata in data 19/05/2025, con nota di prot. CmTo n. 83145 riguardano l'implementazione del sistema di trattamento acque reflue con una resina a scambio ionico in grado di rimuovere ferro e zinco, anche al fine del puntuale rispetto dei limiti allo scarico in pubblica fognatura, di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fissati da SMAT per i citati parametri;
- gli scarichi di acque reflue industriali della Cumiana Gomme Group s.r.l. derivano:

- dall'abbattimento fumi ad umido, presidio del camino E1 (idrofiltro interno al capannone);
- dal lavaggio manuale, a mezzo di tubazione flessibile e idropulitrici, dei rifiuti avviati a trattamento;

- la modifica non comporta variazioni alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti né della movimentazione annua massima rispetto all'attuale gestione;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'atto richiesto.

Ritenuto pertanto:

- che vi siano i presupposti per procedere alla modifica non sostanziale della D.D. n. 1326 del 22/04/2020 e s.m.i. ai sensi dell'ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiesta dalla CUMIANA GOMME GROUP s.r.l. con sede operativa in via Sicilia 10 a Settimo Torinese;
- viste le modifiche a progetto, di annullare:

- la Sezione 6 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE DI PROCESSO

dell'Allegato della D.D. n. 1326 del 22/04/2020 e s.m.i., e sostituirla con l'analoga allegata al presente provvedimento;

- di far salvo in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 1326 del 22/04/2020 e s.m.i.

Rilevato che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori stabiliti con D.C.R. 376 del 06/12/2024, la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 90 gg dalla D.G.P. n. 645-23401/2011 del 5.07.2011 come modificata dalla D.G.P. n. 451-21053/2012 del 05.06.2012 e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 6 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" cosi come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **le modifiche alla** D.D. n. 1326 del 22/04/2020 e s.m.i, così come da istanza pervenuta dalla società CUMIANA GOMME GROUP in data 19/05/2025, con nota di prot. CmTo n. 83145 e s.m.i.;

2. di annullare:
- la **Sezione 6 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE DI PROCESSO**

dell'Allegato della D.D. n. 11326 del 22/04/2020 e s.m.i., e sostituirla con l'analoga allegata al presente provvedimento;

3. di trasmettere alla scrivente Direzione, il rapporto di prova relativo all'analisi di caratterizzazione della soluzione di lavaggio dello scrubber per abbattimento dei fumi ad umido a servizio del camino E1, in occasione della prima operazione di pulizia e manutenzione periodica dello stesso;

4. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33;

5. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

6. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

7. di far salvo in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 1326 del 22/04/2020 e s.m.i.

INFORMA CHE:

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

L'Allegato costituisce parte integrante del presente atto.

SA/VPC

Torino, 22/07/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI)
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO

SEZIONE 6 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE DI PROCESSO

6.1 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte quarta, recante norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo I – Gestione dei rifiuti;
- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modificazioni;
- Statuto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

6.2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI REFLUI SCARICATI

L'azienda svolge una attività di recupero di pneumatici.
Gli scarichi di acque reflue industriali derivano dalle lavorazioni/macchine interne al capannone e sotto tettoia. In particolare sono originati:

- dall'abbattimento fumi ad umido, presidio del camino E1 (idrofiltro interno al capannone);
- dal lavaggio manuale, a mezzo di tubazione flessibile e idropulitrici, dei rifiuti avviati a trattamento.

Come indicato nell'istanza di modifica non sostanziale la Ditta ha deciso di dotarsi di un sistema per il trattamento dei reflui industriali con resine a scambio ionico.

6.3 – PRESCRIZIONI

La Ditta **CUMIANA GOMME GROUP S.r.l.,** nella persona del proprio Legale Rappresentante, nel seguito denominato Gestore dell'impianto (GI), è autorizzata a scaricare in **rete fognaria** le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ubicato sito in **Via Sicilia, 10 - 10036 Settimo T.se (TO)**, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 Limiti qualitativi degli scarichi

È obbligo del GI, rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati (vds. Suballegato A1).

Art. 2 Condizioni diverse dal normale esercizio

Qualora il GI abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Art. 1 del presente Atto, come nei periodi di avviamento ed arresto dello stabilimento, o in caso interventi programmati di manutenzione
straordinaria degli impianti di trattamento acque reflue, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato (GSII), una deroga a detti limiti.
Il GSII, in accordo a quanto previsto dal Regolamento, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà acconsentire alla deroga temporanea (limitatamente ai casi

consentiti dal decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione.
In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al GSII, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

Art. 3 Mantenimento del pozzetto di ispezione

È obbligo del GI mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, un punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico, in conformità al modello di cui al Suballegato A2 del presente allegato. Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo. Tale punto di ispezione dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria.

Art. 4 Comunicazione inizio scarico

Si richiede al GI di dare comunicazione agli Enti Preposti della fine lavori d'installazione del sistema di trattamento degli scarichi industriali e della contestuale attivazione dello scarico industriale**.**

Art. 5 Scarico massimo annuo

Il quantitativo massimo di acque reflue industriali che l'insediamento è autorizzato a scaricare in pubblica fognatura è di **94 mc/anno.**

Art. 6 Misuratori di portata

L'Utente è obbligato a mantenere in funzione, a propria cura ed onere, gli strumenti di misura della portata dei reflui originati, installati sulle condotte di scarico prima dell'immissione in rete fognaria. Con cadenza quinquennale dovrà essere prodotto al G.S.I.I., un certificato rilasciato da Società qualificata, di avvenuta manutenzione/controllo degli strumenti.

Art. 7 Autocontrollo degli scarichi

Al fine di verificare l'allineamento ai limiti di legge, il GI, dovrà effettuare con **frequenza quinquennale** il campionamento e l'analisi, eseguita da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura in riferimento **Azoto Totale** oltre ai parametri **Solidi Sospesi Totali, COD, Alluminio, Cromo Tot., Ferro, Piombo, Rame, Zinco, Solfuri, Solfati, Azoto Ammoniacale (come NH4), Idrocarburi Totali, Fenoli, Solventi Organici Aromatici** e **Tensioattivi totali** della tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni (Suballegato A1 al presente allegato).
Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto con le modalità previste al punto 1.2.2. dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni.
Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato, **entro sei mesi dalla messa in esercizio del nuovo sistema di trattamento e dalla contestuale riattivazione dello scarico**.

La data degli autocontrolli dovrà essere comunicata al GSII **con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi** in modo da poter eventualmente effettuare un campionamento congiunto.
I risultati delle analisi dovranno essere inviati al GSII non appena disponibili.

Art. 8 Monitoraggio sostanze pericolose

Qualora l'insediamento, a seguito di modifiche avvenute nelle lavorazioni o attivazione di nuovi scarichi, produca, trasformi, utilizzi, oppure risultino presenti nei reflui scaricati, le sostanze pericolose comprese nelle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. o nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 della parte III del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il GI ha l'obbligo di presentare, con **cadenza quinquennale**, una dichiarazione riportando i dati relativi al monitoraggio di tali sostanze mediante il modello in suballegato A3.

Art. 9 Attività di controllo

Il GSII, per quanto di competenza, esercita il controllo sugli scarichi in pubblica fognatura.
Il GI si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in particolare:
a) assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopracitate operazioni è compreso
d) anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
e) si impegna a consentire al GSII, il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

Art. 10 Inosservanza delle prescrizioni. Sanzioni

In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni in materia di scarichi idrici in rete fognaria, verranno applicate le norme sanzionatorie di cui al Titolo V della parte terza del Decreto Legislativo 152/06.

n.	Parametro	u.m.	conc.
1	*pH*	--	5,5-9,5
2	*Temperatura*	°C	(1)
3	*Colore*	--	non percettibile con diluizione 1:40
4	*Odore*	--	non deve essere causa di molestie
5	*Materiali grossolani*	--	Assenti
6	*Solidi sospesi totali*	mg/l	≤200
7	*BOD_5 (come O_2)*	mg/l	≤250
8	*COD (come O_2)*	mg/l	≤500
9	*Alluminio*	mg/l	≤2,0
10	*Arsenico*	mg/l	≤0,5
12	*Boro*	mg/l	≤4
13	*Cadmio*	mg/l	≤0,02
14	*Cromo totale*	mg/l	≤4
15	*Cromo VI*	mg/l	≤0,20
16	*Ferro*	mg/l	≤4
17	*Manganese*	mg/l	≤4
18	*Mercurio*	mg/l	≤0,005
19	*Nichel*	mg/l	≤4
20	*Piombo*	mg/l	≤0,3
21	*Rame*	mg/l	≤0,4
22	*Selenio*	mg/l	≤0,03
24	*Zinco*	mg/l	≤1,0
25	*Cianuri totali (come CN)*	mg/l	≤1,0
26	*Cloro attivo libero*	mg/l	≤0,3

n.	Parametro	u.m.	conc.
27	*Solfuri (come H_2S)*	mg/l	≤2
28	*Solfiti (come SO_3)*	mg/l	≤2
29	*Solfati come (SO_4)*	mg/l	≤1000
30	*Cloruri*	mg/l	≤1200
31	*Fluoruri*	mg/l	≤12
32	*Fosforo totale (come P)*	mg/l	≤10
33	*Azoto ammoniacale (come NH_4)*	mg/l	≤30
34	*Azoto nitroso (come N)*	mg/l	≤0,6
35	*Azoto nitrico (come N)*	mg/l	≤30
36	*Grassi e oli animali/vegetali*	mg/l	≤40
37	*Idrocarburi totali*	mg/l	≤10
38	*Fenoli*	mg/l	≤1
39	*Aldeidi*	mg/l	≤2
40	*Solventi organici aromatici*	mg/l	≤0,4
41	*Solventi organici azotati*	mg/l	≤0,2
42	*Tensioattivi totali*	mg/l	≤4
43	*Pesticidi fosforati*	mg/l	≤0,10
44	*Pesticidi totali (esclusi i fosforati)*	mg/l	≤0,05
	tra cui:		
45	*-aldrin*	mg/l	≤0,01
46	*-dieldrin*	mg/l	≤0,01
47	*-endrin*	mg/l	≤0,002
48	*-isodrin*	mg/l	≤0,002
49	*Solventi clorurati*	mg/l	≤2
50	*Saggio di tossicità acuta (2)*	mg/l	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperature dell'acqua di qualsiaisi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(2) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

ALLEGATO n. 2

SEZIONE POZZETTO TIPO

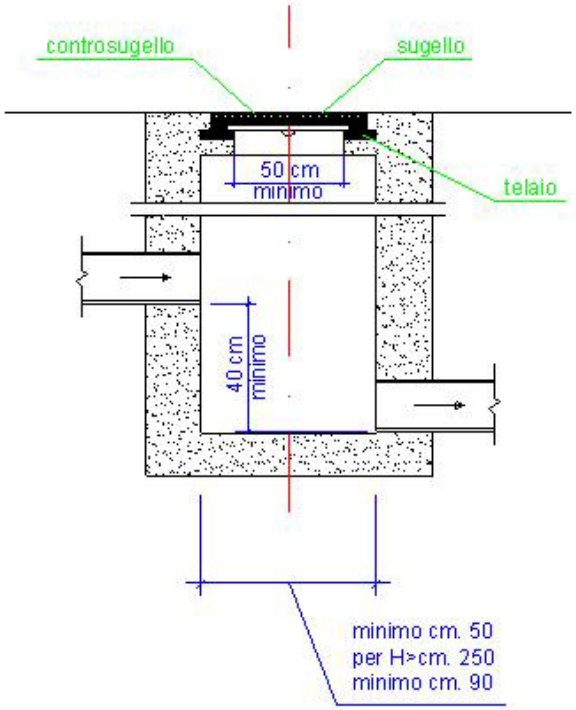

PIANTE POZZETTO TIPO

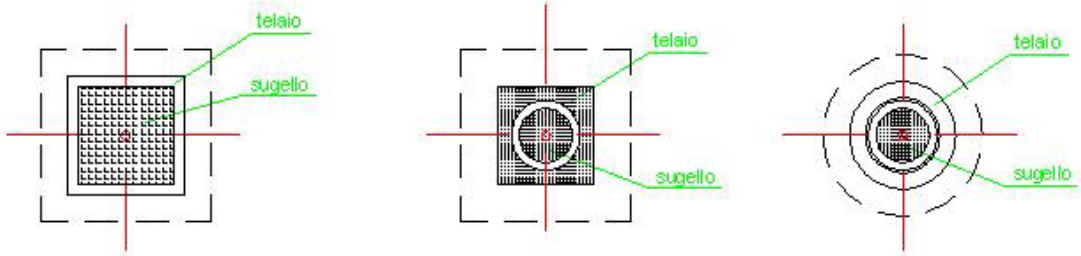

TIPO DI POZZETTOPER PRELIEVO CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

a)- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;

b)- il chiusino di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio suggello;

c)- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;

d)- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;

e)- per profondità superiori a m. 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITA' DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837
www.cittametropolitana.torino.it

SUBALLEGATO A3

smat spa

MONITORAGGIO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE AI FINI DI CUI ALL'ART. 78 DEL D.LGS. 152/06

Servizi Ambientali
Repchi
Denominazione insediamento
Indirizzo insediamento (sede operativa)

N° CAS	Sostanza	Presenza nell'insediamento			Presenza nello scarico	Quantità scaricata *(1)*		
		Produzione (Kg/anno) (2)	Trasformazione (Kg/anno)	Utilizzo (Kg/anno)	SI/NO	Min (4) (Kg/giorno)	Max (4) (Kg/giorno)	Totale anno (Kg/anno)
					☐ (3)			
					☐ (3)			
					☐ (3)			
					☐ (3)			
					☐ (3)			
					☐ (3)			
					☐ (3)			
					☐ (3)			
					☐ (3)			
					☐ (3)			
					☐ (3)			
					☐ (3)			
					☐ (3)			
					☐ (3)			

(1) da compilare in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in fognatura

(2) produzione: la sostanza di riferimento rappresenta il prodotto finito oppure un sottoprodotto del ciclo produttivo

(3) spuntare il quadratino se la presenza della sostanza è stata verificata attraverso analisi dello scarico

(4) se si dispone di un solo dato compilare la colonna "Max (Kg/giorno)"

NOTE:

Si dichiara che le sostanze pericolose, di cui alle tabelle 1A ed 1B dell'Allegato 1 alla Parte Terza e Tabelle 3A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le quali non vengono fornite informazioni non risultano, allo stato delle conoscenze attuali, in alcun modo presenti né nell'insediamento produttivo, né allo scarico.

Luogo e data _____

Timbro e firma _____

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837
www.cittametropolitana.torino.it